

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER, D. LGS. N. 58/1998
SULL' ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'11 NOVEMBRE 2024 IN
PRIMA CONVOCAZIONE OVVERO DEL 12 NOVEMBRE 2024 IN
SECONDA CONVOCAZIONE

Bologna, 7 ottobre 2024



Signori Azionisti,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (di seguito la "**Società**") ha convocato l'Assemblea Straordinaria della Società per il giorno 11 novembre 2024, alle ore 10:30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2024, stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale.

*** **

Ai sensi della normativa vigente è previsto che debba essere messa a Vostra disposizione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle relazioni per le quali altre disposizioni già stabilivano tale obbligo.

La presente relazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2024, è stata depositata presso la sede della società e disponibile sul sito internet nella sezione Investor Relations www.valsoia.com oltreché sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

*** **

PARTE STRAORDINARIA

1. Sulla proposta al primo e unico punto all'ordine del giorno (modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale).

Signori Azionisti,

la delibera di cui al presente e unico punto all'ordine del giorno consiste nella modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale della Società al fine di recepire le novità in materia di intervento in assemblea mediante il rappresentante designato previste dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 rubricata "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" ("**Legge Capitali**").

L'art. 11 della Legge Capitali ha modificato infatti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") introducendo il nuovo articolo 135-*undecies*.1, il quale consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano essere svolte esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società dall'art. 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi anni per consentire l'espressione del diritto di voto nel perdurare della pandemia da covid-19.

Come noto, infatti, l'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ("**Decreto Cura Italia**") aveva previsto per le società con azioni quotate la facoltà di designare il Rappresentante Designato, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, nonché di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea potesse svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, con possibilità di conferire al medesimo anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF.

Tale norma, introdotta nel periodo dell'emergenza allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza al tempo vigenti, è stata successivamente prorogata, da ultimo con l'art. 11, comma 2, della Legge Capitali che ha differito il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee disposte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024.

Il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF contiene inoltre ulteriori previsioni a tutela dei diritti del socio prevedendo forme e tempistiche specifiche, richieste da questa modalità di tenuta dell'assemblea. L'articolo precisa infatti che, qualora sia adottata tale modalità di tenuta dell'assemblea:

- i. non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea;
- ii. fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1 TUF, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea;
- iii. le proposte di delibera come sopra presentate vengono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine;
- iv. la legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies* TUF;
- v. il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* TUF è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

In particolare, la proposta di integrazione dell'art. 10 dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per l'11 novembre 2024 è finalizzata ad introdurre la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione della Società, di prevedere, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto per gli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato.

A fronte dell'inserimento di tale previsione, dunque, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il Rappresentante Designato o di avvalersi della modalità di svolgimento "tradizionali", dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.

Di seguito si riportano le informazioni richieste ai sensi dell'art. dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, e dell'Allegato 3A, Schema 3 del medesimo regolamento.

1.1) Le motivazioni della modifica statutaria proposta.

La proposta di modifica dell'articolo 10 tiene conto dell'esperienza di epoca emergenziale che ha dimostrato l'efficienza dell'utilizzo del Rappresentante Designato in via esclusiva e la compatibilità di tale strumento con i diritti di informazione e voto del socio, con forme, modalità e tempi di esercizio diversi.

Secondo il Consiglio di Amministrazione, bisogna infatti considerare l'evoluzione del modello decisionale dei soci che, come spiegato nella Relazione illustrativa del Governo di accompagnamento alla Legge Capitali, si articola in tre momenti: la presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea, la messa a disposizione al pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente e l'espressione del voto del socio sulle proposte del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea, dunque, starebbe progressivamente perdendo la sua funzione informativa, dibattimentale e di confronto sui singoli punti all'ordine del giorno, per divenire invece solo la sede dell'esercizio formale di un diritto di voto già ben definito prima della riunione.

Anche alla luce di tale riflessione sull'evoluzione della funzione dell'assemblea, si può dunque ritenere che il modello previsto dall'art. 135-*undecies*.1. TUF non comprime i diritti di informazione e voto dei soci, ma ne prevede solo l'esercizio con forme, modalità e tempi leggermente diversi, anticipando la fase del dibattito assembleare ad un momento precedente all'assemblea, nella stessa direzione verso la quale sta comunque evolvendo il modello decisionale dei soci. Si può insomma affermare che il vero elemento di differenziazione rispetto allo svolgimento dell'assemblea esclusivamente con partecipazione fisica o in modalità "ibrida" (con mezzi di telecomunicazione) è che nel caso di Rappresentante Designato in via esclusiva, poiché il voto viene esercitato prima della data dell'assemblea, è previsto l'esercizio anticipato anche dei diritti dei soci di proporre proposte e presentare domande.

Il regime emergenziale utilizzato dal 2020 ad oggi, anche per l'assemblea degli azionisti della Società, sembra confermare che lo svolgimento delle assemblee a distanza e tramite Rappresentante Designato, insieme con misure di anticipazione dell'esercizio dei diritti dei soci, non ha impedito la partecipazione e il voto, né ha compresso in alcun modo i diritti dei soci medesimi.

Alla luce dell'esperienza complessiva maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene dunque che l'utilizzo del Rappresentante Designato permetta una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee, facilitando l'espressione del diritto di voto degli azionisti, senza alcuna compressione dei diritti partecipativi riconosciuti dalla legge.

1.2) Esposizione a confronto dell'articolo 10 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Di seguito è riportato l'articolato statutario con evidenza delle modifiche proposte (in colore rosso) rispetto al testo del vigente Statuto

Testo vigente art. 10 Statuto	Nuovo testo art. 10 Statuto
<p>Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite.</p> <p>In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.</p> <p>È facoltà del consiglio di amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal consiglio di amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.</p>	<p>Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite.</p> <p>In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.</p> <p>È facoltà del consiglio di amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal consiglio di amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p><u>È altresì facoltà del consiglio di amministrazione prevedere, per ciascuna assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al soggetto designato di cui al comma che precede, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u></p>

1.3) Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

La modifica statutaria proposta non attribuisce ai soci il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 c.c.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"l'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione

Delibera

di modificare l'articolo 10 dello Statuto sociale come segue:

"art. 10

Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite.

In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

È facoltà del consiglio di amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal consiglio di amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

È altresì facoltà del consiglio di amministrazione prevedere, per ciascuna assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al soggetto designato di cui al comma che precede, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente".

*** **

Bologna, 7 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi